

 <p><b>COMUNE DI RIVA DEL GARDA</b> <b>Provincia di Trento</b></p>	<b>Determinazione</b>
	n. 2021 - 343 di data 03/06/2021
	Pratica: DETRS202100365
	Pratica principale: SMAAPVS2021 presso (23) TEC MANUTENZIONI E SERVIZI
	Movimenti contabili come da allegato
	PEG approvato con delibera giunta n. 105 di data 30-03-2021

ID\_PRATICA   
2 0 2 1 0 2 7 8 6 0

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEL LUNGOLAGO E DELLE SPIAGGE PUBBLICHE DI RIVA DEL GARDA DAL 05/06/2021 AL 19/09/2021 ALLA SOCIETA' RANGERS S.R.L. DI VICENZA - CIG QUADRO 6920303EAE - CIG DERIVATO Z142D1EB01 - con impegno di spesa**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

L'Amministrazione comunale nel 2020 ha affidato con det. 292 dd. 05/06/2020 alla società RANGERS S.R.L di Vicenza il servizio di vigilanza notturna del lungolago e della pubblica spiaggia di Riva del Garda, per il periodo dal 05 giugno al 21 settembre 2021 a mezzo guardie giurate particolari, allo scopo di prevenire comportamenti di disturbo, danneggiamenti e vandalismi e per assicurare la tutela delle strutture anche in favore di altri soggetti che svolgono a vario titolo la loro attività nell'area e che assumono anch'essi la qualifica di committenti del servizio stesso, affidamento rinnovabile per un'ulteriore stagione, stesso periodo ed alle stesse condizioni su richiesta della stazione appaltante, previa verifica della adesione di compartecipazione dei terzi;

Con offerta dd. 18/05/2020 prot. n. 15626 inviata dalla società RANGERS S.R.L la stessa si dichiarava disponibile ad assumere l'incarico proposto per un corrispettivo ribassato di euro/anno 16.600,00 + euro 400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (comprensivi di DPI – Covid 19 e relative procedure) + IVA 22%, per ognuna delle stagioni estive 2020 ed eventualmente 2021;

Ricordato il servizio rientra nelle prestazioni della Convenzione stipulata dalla Provincia autonoma di Trento - APAC, Via Dogana, 8 – 38121 - Trento con la ditta RANGERS S.R.L., con sede in Vicenza, via Luca della Robbia n. 25 per il “Servizio di vigilanza attiva-armata per gli immobili degli altri Enti collocati in provincia di Trento – Trentino meridionale” alla quale il Comune ha aderito con determina n. 828 dd. 19/12/2019 per una spesa annua pari ad euro 22.680,00 e pertanto per l'intero periodo contrattuale (48 mesi) euro 90.720,00 + IVA 22% euro 19.958,40 e quindi euro 110.678,40;

Quest'anno anche a causa del protrarsi degli effetti della pandemia da Covid-19, è necessario porre in atto mirate azioni volte a mitigare il rischio di assembramenti serali sul lungolago e nelle spiagge pubbliche ad accesso libero in modo da mantenere il prescritto distanziamento sociale, oltre alla primaria attività di tutela del patrimonio e della quiete pubblica.

Il servizio a fronte di un costo complessivo di euro 17.000,00 più Iva di legge, prevede la

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100365

1/5

compartecipazione alla spesa di soggetti pubblici e privati che operano sulla della spiaggia pubblica di Riva del Garda, come da elenco in atti, per complessivi €. 3.925,00 oltre IVA 22%, restando a carico del Comune di Riva del Garda l'importo di €. 13.075,00 + IVA 22%.

Sussistono quindi i presupposti previsti dall'art. 27 comma 2 della L.P. 2/2016 per la modifica del contratto, richiamati dalla precedente determinazione n. 292 di data 5/6/2020, in quanto trattasi di :

• *lett. b)* per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) quando un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale, e comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

2) quando l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Le condizioni indicate da questo numero non si applicano alle concessioni aggiudicate per lo svolgimento delle attività previste dall'allegato II della [direttiva 2014/23/UE](#) ...”

L'art. 21, comma 2, lettera e) della L.P. 23/1990 inoltre prevede il ricorso alla trattativa privata “per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario”.

Nel caso in specie trovano rispondenza i suddetti presupposti normativi stante:

- l'incremento percentuale della spesa, per le prestazioni supplementari affidate e da affidare, sia per la stagione 2020 nonché per la stagione 2021, al netto delle compartecipazioni di terzi risulta complessivamente pari al 26,59% ed è ricompreso nel limite del 50% del valore iniziale di affidamento.
- l'evidente opportunità tecnica di mantenere in capo ad unico soggetto, rappresentato dall'aggiudicatario della gara per la Convenzione stipulata dalla Provincia autonoma di Trento – APAC, tutti i servizi di vigilanza notturna di competenza comunale;

Il servizio verrà svolto con il coordinamento del Corpo Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro.

Vista la legge 13.08.2010 n. 136 art. 3 che ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di servizi e forniture e precisato che il codice CIG attribuito alla presente procedura è: Z142D1EB01

Dato atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. è già stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e non necessita l'integrazione dello stesso trattandosi di tipologia di prestazioni e luoghi di esecuzione già contemplati e che non sono quantificati ulteriori costi della sicurezza oltre a quelli del contratto originario.

Vista la L.P. 23/1990;

Vista la L.P. 2/2016;

Visto il D.Lgs. 50/2016.

Il responsabile del procedimento è Massimo Tomasoni;

Pratica istruita da: TRENTINI GIANMARIO - tel 573891 - e-mail [trentinigmario@comune.rivadelgarda.tn.it](mailto:trentinigmario@comune.rivadelgarda.tn.it)

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100365

2/5

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI BILANCIO

## Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Vista la relazione con gli esiti e le motivazioni dell'istruttoria disposta, cui si fa rinvio

### DETERMINA

1. di confermare l'affidamento alla società RANGERS SRL di Vicenza (P.IVA 00864080247), per le motivazioni in premessa e ai sensi dell'art. 27 c. 2 lett. b) della L.P. n. 2/2016 e art. 21 comma 2 lettera e) della L.P. 23/1990, le prestazioni aggiuntive del servizio di vigilanza di cui alla Convenzione stipulata dalla Provincia autonoma di Trento – APAC, giusta determinazione n. 292 di data 5/6/2020 disciplinate dal Capitolato di data maggio 2020 “servizio di vigilanza notturna del lungolago e della pubblica spiaggia di Riva del Garda, per il periodo dal 05 giugno 2021 al 21 settembre 2021” come da offerta prot. n. 15626 dd. 18/05/2020.
2. di stabilire per quanto sopra che il valore dell'affidamento di competenza del Comune di Riva del Garda ammonta per la stagione 2021, ad €. 13.075,00 + Iva 22% per €. 2.876,50 e complessivi €. 15.951,50;
3. di dare atto che il servizio verrà svolto anche in nome e per conto di altri soggetti che svolgono a vario titolo la loro attività nell'area del lungolago e della spiaggia pubblica di Riva del Garda e che hanno aderito al servizio, i quali assumono la qualifica di committente del Servizio per il corrispettivo di €. 3.925,00 oltre IVA 22% e quindi complessivi €. 4.788,50 e che sarà dagli stessi autonomamente corrisposto per la quota di competenza all'affidataria;
4. di dare atto secondo le previsioni di cui all'art. 27 comma 2 lett. b) della L.P. 2/2016 per la modifica del contratto, ad integrazione di quanto previsto dalla precedente determinazione n. 292 di data 5/6/2020, che:
  - l'incremento percentuale della spesa, per le prestazioni supplementari affidate e da affidare, sia per la stagione 2020 nonché per la stagione 2021, al netto delle compartecipazioni di terzi risulta complessivamente pari al 26,59% ed è ricompreso nel limite del 50% del valore iniziale di affidamento.
  - l'evidente opportunità tecnica di mantenere in capo ad unico soggetto, rappresentato dall'aggiudicatario della gara per la Convenzione stipulata dalla Provincia autonoma di Trento – APAC, tutti i servizi di vigilanza notturna di competenza comunale;
5. di prendere atto che la società Lido di Riva del Garda Spa non ha riconfermato la compartecipazione alla spesa per la stagione estiva 2021.
6. di subordinare a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto di cui al punto 1. all'assunzione da parte dell'affidatario degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13.08.2010 n. 136. Il mancato adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. Il codice CIG è **Z142D1EB01**;
7. di dare atto che ai sensi del comma 3 dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. è già stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze e non necessita l'integrazione dello stesso trattandosi di tipologia di prestazioni e luoghi di esecuzione già contemplati e che non sono quantificati ulteriori costi della sicurezza oltre a quelli del contratto originario;

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100365

3/5

8. di dare atto che il servizio verrà svolto con il coordinamento del Corpo Polizia Locale Intercomunale Alto Garda e Ledro.
9. il presente provvedimento integra il contratto di adesione alla Convenzione stipulata dalla Provincia autonoma di Trento - APAC, Via Dogana, 8 – 38121 - Trento con la ditta RANGERS S.R.L., con sede in Vicenza, via Luca della Robbia n. 25 per il “Servizio di vigilanza attiva-armata per gli immobili degli altri Enti collocati in provincia di Trento – Trentino meridionale” alla quale il Comune ha aderito con determina n. 828 dd. 19/12/2019, nell'importo aggiornato di euro 114.845,00;
10. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nel riquadro in testa alla presente determina, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 31 del Regolamento di Contabilità;
11. di imputare la spesa predetta ai fondi assegnati a questo Servizio di Bilancio, come indicato nell'allegato elenco movimenti contabili, precisando che il presente atto diventa esecutivo, con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
12. di dare atto che la prestazione oggetto del presente provvedimento si concluderà entro il 31/12/2021, che la stessa sarà fatturata al termine della prestazione con termine di pagamento a 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Il Codice IPA da indicare in fattura è OSCMAC;
13. di dare atto, in applicazione dell'art. 4 comma 4 della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

#### **DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ED IL CONTROLLO:**

La presente determinazione, divenuta esecutiva e attribuita in via principale al competente ufficio/servizio che provvede alla sua esecuzione, viene dallo stesso messa a disposizione mediante segnalazione informatica, alle seguenti strutture:

MANUTENZIONI E SERVIZI

DELIBERE

CONTABILITA'

PATRIMONIO

U.O. MANUTENZIONE SERVIZI E QUALITA' URBANA

e comunicata al Sindaco e all'Assessore Grazioli Luca.

Alleg.:

Impegni\_202102786.pdf

documento redatto da TRENTINIGMARIO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100365

4/5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RESP AREA PATRIMONIO E QUALITA' URBANA  
TOMASONI MASSIMO

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETRS202100365

5/5